

Delibera n. 91/2015

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con la Delibera n. 64/2015 del 31 luglio 2015

L'Autorità, nella sua riunione del 5 novembre 2015

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare, i commi 2 e 3;
- VISTO** il decreto legislativo del 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* e, in particolare, l'art. 42 commi 1 e 2;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", in quanto applicabile;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con Delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, e in particolare l'art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità" (di seguito: Regolamento sanzionatorio), approvato con Delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e in particolare l'art. 9;
- VISTA** la Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di *"Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie"*, e in particolare le misure di regolazione contenute nel relativo Allegato;
- VISTA** la Delibera n. 64/2015 del 31 luglio 2015, pubblicata in data 4 agosto 2015 sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata in pari data a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), di *"Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori riguardanti inottemperanze alle misure di regolazione 1.6.4, 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1, 7.6.1, 11.6.1 e 11.6.3, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, concernente l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie"*;
- CONSIDERATO** che, nel dettaglio, con la suddetta Delibera n. 64/2015 l'Autorità ha avviato nei confronti di RFI un procedimento sanzionatorio per la violazione, tra le altre, delle seguenti misure:
- **1.6.4** (schema-tipo di accordo-quadro per Regioni, Province Autonome ed altri enti titolari dei servizi ferroviari di interesse non nazionale): **lett. g)** – *"indici di*

qualità del servizio reso dal Gestore della infrastruttura della rete ferroviaria (es. velocità commerciale garantita per traccia/tratta);

- **3.6.1** (cronoprogramma degli investimenti per la riduzione dei casi di circolazione perturbata) – *“pubblicazione nel Prospetto informativo della rete, del cronoprogramma degli investimenti programmati nei successivi cinque anni volti a ridurre i casi di circolazione perturbata, in particolare nei nodi principali e sulle tratte in comune tra AV/AC e traffico convenzionale. La pubblicazione dovrà essere corredata da ogni informazione necessaria al fine di individuare l'ordine di priorità degli investimenti programmati ed i criteri utilizzati per determinarne il rispettivo ordine di priorità.”;*
- **11.6.1** (contratto tipo per la gestione del servizio di manovra con Gestore Unico) *lett. c)* – *“inserimento nello schema di contratto di un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi erogati alle Imprese ferroviarie (con particolare riferimento ai tempi di attesa per l'esecuzione delle attività richieste) e conseguente adozione di un adeguato sistema sanzionatorio qualora i livelli di qualità erogata fossero inferiori allo standard concordato”;*
- **11.6.3** (contratto tipo per il noleggio di locomotori per i servizi di manovra).

CONSIDERATO

che con nota dell’11 settembre 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 4413/2015, RFI ha richiesto di prorogare di dieci giorni il termine per la presentazione di memorie scritte/documenti nonché per la proposizione di eventuali impegni;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 4453/2015 del 15 settembre 2015 l’Autorità ha accolto la richiesta presentata di proroga del termine;

CONSIDERATO

che con note assunte agli atti dell’Autorità al prot. n. 4710/2015, RFI:

- ha presentato una proposta di impegni con riferimento ad alcune delle violazioni indicate nella Delibera n. 64/2015 (nota del 28 settembre 2015);
- ha rappresentato le proprie osservazioni rispetto alla violazioni indicate nella Delibera n. 64/2015 non rientranti nella proposta di impegni presentata dalla stessa RFI, formulando altresì istanza di audizione (nota del 28 settembre 2015, allegato 1);

CONSIDERATO

che la citata nota presentata da RFI reca più specificamente una proposta contenente i seguenti impegni, relativi alle contestazioni di cui alla Delibera n. 64/2015, per la violazione delle sotto indicate misure di regolazione, contenute nella Delibera n. 70/2014:

- 1) **1.6.4** (schema-tipo di accordo-quadro per Regioni, Province Autonome ed altri enti titolari dei servizi ferroviari di interesse non nazionale) *lett. g)*: a) descrizione: inserimento negli accordi-quadro, quale indice di qualità del servizio (KPI), della velocità commerciale media che non potrà essere inferiore al -5% di quella programmata per l’orario di servizio antecedente a quello di sottoscrizione dell’ accordo-quadro; in caso di mancato conseguimento del target, RFI corrisponderà una somma pari al 2 per mille del valore del pedaggio dell’anno di riferimento; b) costo: dipendente dal valore del canone riferito ai singoli accordi-quadro per i quali andrà a manifestarsi l’eventuale mancato conseguimento del valore target; c) tempi: trasposizione in una specifica clausola dello schema tipo di accordo-quadro da riportare nel primo aggiornamento del PIR successivo al provvedimento di accettazione dell’impegno;

- 2) **3.6.1** (cronoprogramma degli investimenti per la riduzione dei casi di circolazione perturbata): con riferimento alla individuazione di criteri per determinarne l'ordine di priorità dei investimenti: a) descrizione: esplicitazione nel PIR dei seguenti criteri: regolarità della circolazione in base alla valenza commerciale della linea, livello di traffico attuale e programmato, livello delle tecnologie di impianto e di linea, numero di livelli di velocità presenti in linea, interferenze di taglio in impianto; inserimento dell'elenco degli investimenti in una apposita sezione del piano commerciale di cui all'art. 15, del d.lgs. 112/2015 affinché sul relativo programma possa essere condotta una specifica consultazione con gli stakeholders; b) costo: rientrante nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI; c) tempi: inserimento nel primo aggiornamento del PIR successivo al provvedimento di accettazione dell'impegno. Con riferimento alla trasposizione nel PIRWEB delle informazioni già contenute nell'allegato 10-bis: a) descrizione: l'indicazione su cartine georeferenziate delle tratte e/o impianti oggetto degli interventi al fine di consentire una maggiore fruibilità, tenuto conto che talune degli elementi informativi sono rappresentati in forma aggregata; b) costo: stimato in 50 mila euro; c) tempi: implementazione entro il termine di pubblicazione del PIR edizione dicembre 2015;
- 3) **11.6.1** (contratto tipo per la gestione del servizio di manovra con Gestore Unico) **lett. c)**: a) descrizione: integrazione dello schema di contratto tipo con meccanismi idonei a garantire livelli qualitativi del servizio quali la compilazione del *prospetto M53 integrato* e la corresponsione di penali all'impresa ferroviaria nel caso di mancato rispetto della tempistica prevista per le operazioni di manovra; b) costo: rientrante nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI; c) tempi: trasposizione nel nuovo schema tipo di contratto da riportare nel primo aggiornamento del PIR successivo al provvedimento di accettazione dell'impegno
- 4) **11.6.3** (contratto tipo per il noleggio di locomotori per i servizi di manovra): a) descrizione: a seguito di una preliminare interlocuzione con ANSF, sottoposizione alla consultazione, della durata prevista di giorni 15, dei diversi soggetti interessati di una procedura di dettaglio concernente l'assegnazione delle locomotive, b) costo: assenza di voci di costo specifiche in quanto l'attività rientra nell'ambito delle attività svolte da RFI; c) tempi: pubblicazione sul sito internet di RFI entro il 5 novembre 2015 della procedura, a valle della conclusione della consultazione;

CONSIDERATO

che le note del 28 settembre 2015 di RFI non recano una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni di cui alla Delibera n. 64/2015, relative alle seguenti misure contenute nella Delibera n. 70/2014:

- **4.6.1** (sgombero delle infrastrutture): **lett. d)**;
- **5.6.1** (rimodulazione del sistema penali-franchigie per mancata contrattualizzazione o utilizzazione delle tracce): **lett. a), lett. b), lett. c), lett. d)**;
- **7.6.1** (performance regime): **lett. e), lett. f)**;

ATTESO

che, pertanto, la mancata presentazione di proposte di impegni con riferimento a tali ultime contestazioni comporta la prosecuzione del procedimento sanzionatorio, in relazione alle medesime, avviato con la Delibera n. 64/2105 del 31 luglio 2015, pubblicata in data 4 agosto 2015;

RITENUTO

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i numeri 1), 2) 3) e 4), presentata da RFI con la citata nota del 28

settembre 2015, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 64/2015, appare potenzialmente idonea al perseguimento degli interessi tutelati dalle misure sopra richiamate;

- RITENUTO** che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i numeri 1), 2), 3) e 4);
- CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto Regolamento sanzionatorio - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla Delibera n. 64/2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la nota del 28 settembre 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 4710/2015 (Allegato A alla presente delibera), con riferimento agli impegni di cui alle misure 1.6.4 – lettera g), 3.6.1, 11.6.1, lettera c), e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 64/2015 del 31 luglio 2015;
2. la nota di cui al punto 1 è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it;
3. entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione di cui al punto 2, i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Roberto Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;
7. la presente delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriacda@pec.rfi.it

Torino, 5 novembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi